



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 214

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 15 maggio 2014

## I N D I C E

### Commissioni riunite

5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 5
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 7

### Commissioni permanenti

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 13
---	----------------

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i> . . . . .	» 14
---	------

4<sup>a</sup> - Difesa:

<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 15
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 16

5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 18
---------------------------	------

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84)</i> . . . . .	» 19
---	------

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 20
---------------------------	------

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 26
---------------------------	------

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 34
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 55

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	65
<i>Comitato della UE e internazionale</i> . . . . .	»	66
<i>Comitato sulle infiltrazioni mafiose</i> . . . . .	»	66
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	66

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	67
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	68

---



## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

5<sup>a</sup> (Bilancio)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Giovedì 15 maggio 2014

**Plenaria**

**10<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*  
AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente AZZOLLINI, in accordo con il presidente Mauro Maria MARINO, avverte che nella seduta pomeridiana, già convocata, potrebbero essere svolti gli interventi di replica dei relatori e del rappresentante del Governo.

Nella giornata di martedì 20 maggio, a partire dalle ore 11, le Commissioni potrebbero tornare a riunirsi per avviare e completare l'illustrazione delle proposte emendative, che sono circa ottocento.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) osserva che, in considerazione della delicatezza del provvedimento, sarebbe opportuno fissare fin da ora un termine per la presentazione di eventuali e ulteriori emendamenti da parte dei relatori e del Governo.

Il relatore per la 5<sup>a</sup> Commissione D'ALÌ (*NCD*), nel concordare con tale richiesta, precisa che essa deve comunque riferirsi ad emendamenti su ulteriori e nuove tematiche, ferma restando la possibilità, da parte dei relatori, di rielaborare le proposte emendative già presentate.

La relatrice per la 6<sup>a</sup> Commissione GUERRA (PD) invita i Presidenti, al fine di facilitare il lavoro dei relatori e delle Commissioni, a comunicare, per la seduta di martedì prossimo, l'elenco degli emendamenti improponibili per estraneità di materia ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Il presidente AZZOLLINI propone, quindi, di individuare nella giornata di martedì 20 maggio il limite entro il quale i relatori e il Governo potranno presentare emendamenti su tematiche ulteriori rispetto a quelle contenute nelle proposte già depositate.

Le Commissioni riunite convengono su tale proposta.

Il PRESIDENTE precisa, poi, che resta salva la possibilità, per i relatori, di rielaborare o comunque intervenire su emendamenti già presentati, con particolare riferimento alla necessità di definire la corretta copertura finanziaria di quelle proposte che, a seguito del parere favorevole dei relatori e del Governo, abbiano la possibilità di essere approvate.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) interviene sulla valutazione di improponibilità per materia, lamentando che, in alcune circostanze, è stato adottato un criterio rigoroso ed in altre un criterio più lassista, accomunato tuttavia dalla penalizzazione degli emendamenti delle opposizioni.

Auspica, peraltro, che, nella fase di valutazione della proponibilità degli emendamenti, si tenga conto del fatto che la Regione Sardegna è stata costantemente penalizzata nell'erogazione delle misure volte a fronteggiare gli eventi calamitosi dello scorso autunno.

Inoltre, il disegno di legge n. 1322, approvato da questa Commissione in sede deliberante e recante, tra l'altro, misure finanziarie in favore dei territori sardi colpiti dall'alluvione, risulta bloccato presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, stante l'opposizione dei Gruppi di Forza Italia e del Movimento 5 stelle alla concessione della sede legislativa.

In conclusione, preannuncia, qualora dovesse prendere atto di una condotta discriminatoria nei confronti del proprio Gruppo, l'intenzione di non partecipare ai lavori delle Commissioni riunite.

Il presidente AZZOLLINI, nell'unirsi al rammarico per la mancata concessione, presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, della sede legislativa al disegno di legge n. 1322, ricorda che, in merito alla valutazione di improponibilità per estraneità di materia, in passato il proprio giudizio è stato sempre improntato all'intenzione di favorire gli spazi di iniziativa dei Gruppi di opposizione.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana delle Commissioni riunite di oggi, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**Plenaria****11<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
Mauro Maria MARINO

*indi del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*  
AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) lamenta l'ingiustificato slittamento dell'orario della seduta, avvenuto senza tenere conto di quanto convenuto nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO conviene circa la fondatezza dei rilievi espressi dal senatore Carraro, assicurando, per il prosieguo dell'esame, il proprio impegno ai fini di un più rigoroso rispetto di quanto stabilito in sede di programmazione dei lavori.

Ha quindi la parola per la replica la relatrice per la 6<sup>a</sup> Commissione GUERRA (*PD*) la quale rileva che l'attribuzione del credito d'imposta a

favore dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame non è da intendere in via esclusiva come misura di stimolo della ripresa dell'economia, sottolineandone il carattere di strumento efficace a fini redistributivi, in considerazione dell'esigua entità dell'onere gravante sulle famiglie che beneficiano del credito d'imposta determinato dall'incremento della tassazione sulle attività finanziarie, la cui distribuzione, viceversa, risulta essere particolarmente concentrata a favore degli strati più ricchi della popolazione.

Dopo aver svolto alcune considerazioni circa il carattere strutturale del gettito derivante dal contrasto dell'evasione fiscale, quale mezzo di copertura finanziaria, esprime una valutazione positiva riguardo la prospettiva di disporre di garanzie circa i tempi e le modalità di pagamento dei debiti contratti dagli enti locali e dalle società da questi partecipate nei confronti del sistema delle imprese. Manifesta quindi favore relativamente a una valutazione circa la possibilità di pervenire ad una migliore formulazione dell'articolo 9 e dei commi 3 e 4 dell'articolo 2. Ugualmente oggetto di riflessione possono essere le previsioni in materia di monitoraggio, di meccanismi sanzionatori e di attuazione delle norme recate dal provvedimento; in particolare, segnala l'opportunità di una più precisa definizione dei termini per l'individuazione delle aree montane, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli dall'IMU. In riferimento al monitoraggio della spesa degli enti locali suggerisce l'esigenza di evitare la penalizzazione degli enti impegnati nel rilevare la sussistenza di debiti di lunga durata. Suggerisce inoltre prudenza nella valutazione dei risultati economici delle società partecipate, in modo da non penalizzare attività redditizie per le comunità. Rilevata la sussistenza di preoccupazioni condivisibili relativamente agli effetti dell'intervento concernente la RAI sull'informazione regionale, ritiene opportuno un approfondimento sulle previsioni di entrate in materia di IVA e di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 50, nonché sulla rivalutazione a fini fiscali dei redditi derivanti dalla produzione di energia da fonti agricole.

Replica a sua volta il relatore per la 5<sup>a</sup> Commissione D'ALÌ (*NCD*), rilevando in primo luogo la prevedibile necessità di ulteriori interventi, anche di natura legislativa, allo scopo di consolidare i profili strutturali connessi al provvedimento in esame, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle regioni, con la finalità di rivedere le rispettive strutture di spesa in un'ottica di realizzazione di economie di scala. Si sofferma poi sulle previsioni in materia di fiscalità, con particolare riferimento alla rivalutazione dei beni d'impresa, tenendo presente la necessità del rispetto delle garanzie poste dallo Statuto del contribuente e di non interferire con le scelte di investimento compiute dalle imprese sulla base della normativa previgente. Osserva quindi la presenza di margini per migliorare nel senso di un'ulteriore semplificazione la disciplina in materia di pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche.

In riferimento al credito d'imposta previsto dall'articolo 1 si esprime a favore di una riflessione volta a dare carattere strutturale a tale misura.



Auspica inoltre che un'effettiva operatività delle norme volte al contenimento della spesa consentano di evitare l'applicazione della clausola di salvaguardia e che nel caso degli enti locali la contrazione dei trasferimenti non si traduca in un aumento dell'imposizione. Segnala quindi come gli esiti in termini di entrate effettive delle previsioni in materia di lotta all'evasione siano dipendenti dall'azione concretamente messa in atto dall'amministrazione finanziaria. Sottolinea infine che le scelte di fondo di politica fiscale ed economica caratterizzanti il decreto-legge n. 66, anche relativamente ai profili di copertura degli oneri connessi, costituiscono nell'attuale fase l'oggetto principale della valutazione contestuale del Governo e del Parlamento nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza e responsabilità.

Il vice ministro MORANDO, nel ringraziare i relatori e i componenti delle Commissioni riunite, avverte che cercherà di rispondere con puntualità alle critiche e ai rilievi sollevati nel corso della discussione generale ed incentrati su cinque filoni tematici.

Il primo ordine di critiche riguarda il presunto carattere *una tantum* del credito di imposta degli 80 euro IRPEF previsto dall'articolo 1, la cui valenza sporadica rischierebbe di deludere le attese di un effettivo rilancio della domanda, vanificando gli obiettivi di efficienza ed equità alla base del decreto; peraltro, tale critica risulterebbe avallata dal carattere *una tantum* di alcune delle coperture del *bonus* IRPEF.

Il secondo ordine di critiche attiene al fatto che il credito di imposta risulta concentrato soltanto sui lavoratori dipendenti a reddito medio-basso ed esclude i pensionati, i contribuenti totalmente incapienti ed i lavoratori autonomi.

Il terzo ordine di critiche risulta imperniato sul fatto che, malgrado uno sforzo encomiabile di riduzione strutturale della spesa pubblica, persisterebbe, nell'equilibrio complessivo delle coperture finanziarie del decreto, uno squilibrio tra le entrate e le spese, in quanto il ricorso alla leva tributaria continuerebbe ad essere preponderante rispetto ai tagli di spesa, reiterando, così il Governo, un errore già compiuto con le manovre di finanza pubblica degli ultimi anni.

Il quarto ordine di critiche contesta la scelta di ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti a reddito medio-basso, mentre, per favorire la crescita economica e il rilancio dell'occupazione, sarebbe stato preferibile ridurre il *total tax rate* gravante sulle imprese.

Il quinto e ultimo ordine di critiche consiste nella constatazione che il provvedimento, pur imperniato sulla riduzione della spesa pubblica appare, invece, debole sul fronte del contrasto all'evasione ed elusione fiscale.

A tale riguardo, fa presente che, in merito al primo ordine di obiezioni, ossia al presunto carattere *una tantum* del *bonus* IRPEF, tale contestazione appare senz'altro fondata, se si esamina isolatamente il decreto, mentre risulta fuorviante se si tiene conto del contesto di riferimento rappresentato dalle linee di politica economia e finanziaria delineate dall'ul-

timo Documento di economia e finanza, dal quale emerge che l'operazione di *spending review* – che nel 2014 non è tale da poter coprire interamente le misure del decreto – assumerà, nel corso del biennio successivo, un'incidenza crescente e tale da consentire di rendere strutturale sia il *bonus* IRPEF sia un alleggerimento del cuneo fiscale e contributivo che, di qui al 2017, dovrà scendere ad un livello prossimo a quello dei nostri principali *partners* europei.

D'altra parte, il processo di *spending review*, nella sua proiezione pluriennale, è indispensabile per il buon esito dell'intera operazione: infatti, nonostante il carattere nel breve termine recessivo di qualunque taglio di spesa, soltanto un'operazione di riduzione strutturale della spesa pubblica può finanziare in modo durevole l'alleggerimento del cuneo fiscale e contributivo, evitando che tale diminuzione venga percepita come transitoria e, quindi, del tutto inefficace ai fini del rilancio della domanda aggregata. Non va certamente dimenticato che il rilancio dell'economia dipende non soltanto dall'aumento della domanda, bensì anche e soprattutto dalla capacità di attrarre investimenti, dalla qualità del capitale umano e dal buon funzionamento delle istituzioni giuridico-economiche, come, per esempio, l'efficienza della giustizia civile. Tuttavia, in un contesto in cui, negli ultimi cinque anni, il reddito medio pro-capite in Italia si è ridotto del 10 per cento, una misura a sostegno dei redditi medio-bassi appare senz'altro auspicabile.

Con riferimento al secondo ordine di critiche, ossia la limitazione dell'intervento ai soli lavoratori dipendenti a reddito medio-basso, fa presente la necessità di non ripetere l'errore già compiuto dal II Governo Prodi nel 2006, quando si decise di attivare una riduzione del cuneo fiscale di entità analoga a quella attuale, ma distribuita sulla generalità dei contribuenti, risultando così sostanzialmente ininfluenza.

Pertanto, si è scelto, con questo decreto, di concentrare il credito d'imposta su una fascia di contribuenti caratterizzata da un'elevata propensione al consumo, proprio per rendere effettiva l'incidenza della misura sulla domanda aggregata.

Per quanto attiene poi al problema dei soggetti incapienti, non è vero che questi siano del tutto esclusi dal *bonus*, dal momento che sia la relazione tecnica sia la nota del Servizio del bilancio hanno evidenziato la possibilità che, per ragioni di metodologia contabile derivante dal nuovo sistema europeo di contabilità (SEC 2010), una parte delle risorse destinate ai lavoratori possano essere contabilizzate come maggiore spesa, anziché come riduzione di entrata: tuttavia, tale tecnicismo contabile è possibile soltanto in presenza di un pagamento, ossia di una cosiddetta «imposta negativa», i cui destinatari non possono che essere i soggetti parzialmente incapienti, mentre resterebbero esclusi dal *bonus* soltanto i contribuenti totalmente incapienti.

Incidentalmente, osserva come la classificazione di un'imposta negativa in termini di maggiore spesa potrebbe, nel prossimo anno, acquisire importanza ai fini della definizione di tetti massimi per la pressione fiscale e la spesa pubblica, con conseguenze sia in sede di valutazione europea

dei conti pubblici sia in sede parlamentare, in termini di costruzione della copertura delle proposte emendative. Relativamente, poi, all'esclusione dal *bonus* dei pensionati, auspica che un intervento in favore delle pensioni più basse possa trovare copertura finanziaria attraverso misure di solidarietà interne al sistema previdenziale, per esempio chiedendo un contributo a pensioni di importo estremamente elevato e acquisite sulla base di rivalutazioni del monte contributivo del tutto disancorate rispetto ad altri regimi pensionistici.

Passando al terzo ordine di critiche, ossia lo squilibrio nella copertura tra l'aumento delle entrate e la riduzione delle spese, rileva la fondatezza della critica, se si considera isolatamente il decreto in esame, ma preannuncia fin da subito la disponibilità del Governo a valutare positivamente ogni proposta emendativa tesa a correggere tale squilibrio e fa presente come gli incrementi di gettito connessi all'aumento della tassazione su redditi di capitale potranno essere utilizzati per ridurre ulteriormente il peso dell'IRAP e dare attuazione ad una delle raccomandazioni del Consiglio europeo formulata nel 2013, con cui si chiedeva all'Italia di ridurre la pressione fiscale sui redditi di lavoro e di impresa, anche attraverso un aumento dell'imposizione sui redditi di capitale e sulle rendite finanziarie.

Per quanto attiene poi al quarto ordine di critiche, rileva che, per il momento, la scelta di non concentrare il *bonus* ai fini dell'alleggerimento del *total tax rate* deriva dal fatto che le imprese più sofferenti sono quelle che operano sul mercato interno e che, quindi, soffrono per il basso livello dei consumi interni, mentre le imprese *export oriented* registrano tendenzialmente un buon livello di fatturato accompagnato da un aumento degli occupati anche nel territorio nazionale e non soltanto attraverso delocalizzazioni all'estero.

Nel rimandare, poi, in merito al quinto ordine di critiche, a quanto esplicitato in merito allo squilibrio nella copertura tra le entrate e le spese, si sofferma su alcune disposizioni del decreto, precisando che, con riferimento al contributo in termini di risparmi chiesto alla RAI, il Governo è intenzionato a richiedere una puntuale applicazione dell'articolo 21, che dispone un taglio di 150 milioni, esentando invece la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dall'applicazione dell'articolo 20, che impone alle società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato una riduzione dei costi operativi pari al 2,5 per cento quest'anno e al 4 per cento l'anno prossimo.

In merito, quindi, alla riduzione della spesa per i consumi intermedi degli enti locali, ritiene innegabile la sofferenza in cui versano molti comuni, ma sottolinea la necessità di programmare la politica di finanza dei comuni in un'ottica di medio e lungo periodo prevedendo che, ai comuni con capacità fiscale elevata, sia attribuita la piena responsabilità nella gestione delle proprie basi imponibili, superando il Patto di stabilità interno e vincolandoli, invece, al rispetto dell'equilibrio strutturale di bilancio previsto per le amministrazioni centrali. Invece, per quanto concerne i comuni con bassa capacità fiscale, occorre concedere loro un periodo trien-

nale di adeguamento al nuovo sistema, agendo sui costi e fabbisogni *standard* e sull'utilizzo dei fondi di perequazione.

Da ultimo, in merito alla critica circa il fatto che molti provvedimenti, anche a distanza di mesi dalla definitiva entrata in vigore, rimangono inapplicati per la mancanza dei decreti di attuazione, fa presente che, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal sottosegretario Legnini, dedicato al monitoraggio sulla completa attuazione delle norme contenute nel decreto-legge in esame.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i relatori e il Vice ministro, avverte che l'esame del provvedimento proseguirà nella giornata di martedì 20 maggio, con l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Giovedì 15 maggio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 39**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Giovedì 15 maggio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 15**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CORSINI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15*

*INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE INTERPARLAMENTARE  
DI AMICIZIA CROAZIA-ITALIA*

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Giovedì 15 maggio 2014

### **Sottocommissione per i pareri**

**15<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**DIVINA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.*

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,10*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione:** rimessione alla sede plenaria;

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite:*

**(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale:** parere favorevole con osservazioni.

**Plenaria****65<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
DIVINA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(491) DE POLI.** – *Concessione di una medaglia d'onore e di un indennizzo ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto, o ai loro eredi*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PEGORER (PD), nel riconoscere la validità della *ratio* sottesa al provvedimento, osserva tuttavia che il testo presenta profili problematici. L'elargizione *una tantum* del beneficio di 500 euro prevista dall'articolo 1 potrebbe, infatti, apparire inadatta a testimoniare il giusto riconoscimento del sacrificio di coloro che furono costretti al lavoro coatto dal regime nazista. Inoltre, la copertura finanziaria apprestata andrebbe valutata con molta attenzione, in quanto potrebbe risultare insufficiente.

Conclude auspicando la riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante, al fine di pervenire ad una celere approvazione.

Ad avviso del presidente DIVINA (LN-Aut), il disegno di legge, pur condivisibile negli intenti, presenta numerosi profili di criticità. Risulta infatti difficile individuare correttamente la platea dei beneficiari del riconoscimento morale (ad esempio, l'articolato trascurerebbe i militari italiani resistenti all'estero), ed appare altresì problematico determinare nella giusta misura, materiale e morale, l'indennizzo da corrispondere alle vittime ovvero ai familiari superstiti.

In ragione di quanto precede, potrebbe essere più efficace, allora, valutare la possibilità di istituire forme di riconoscimento collettivo, come l'istituzione di una specifica giornata della memoria.



Ai rilievi formulati dal Presidente si associa il senatore MARTON (M5S), rilevando inoltre la necessità di approfondire i profili finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario ROSSI invita la Commissione a tenere conto anche di quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (dove è già prevista la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto), osservando inoltre, a titolo personale, che si potrebbe pervenire all'assegnazione di un'onorificenza simile a quella assegnata ai combattenti del primo conflitto mondiale, di significato morale maggiore di quella attualmente prevista dalla citata legge n. 296 del 2006, attribuita in ogni caso al solo beneficiario (anche se deceduto), e con possibilità di ritiro della stessa da parte degli eredi.

Il presidente DIVINA (LN-Aut) sottolinea l'opportunità di coordinare l'articolato del disegno di legge con le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006.

Il senatore Luciano ROSSI (NCD), nell'invitare la Commissione a valutare attentamente le problematiche emerse nel corso del dibattito, si associa alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Giovedì 15 maggio 2014

**Plenaria**

**224<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1430) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 2.4, rimasto in sospeso nella seduta di ieri.

Qualora tale relazione dovesse pervenire nel corso della seduta dell'Assemblea, si riserva di formulare il parere, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, sentiti, per le vie brevi, i rappresentanti dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, qualora non dovesse pervenire la relazione tecnica positivamente verificata, il Ministero dell'economia e delle finanze non potrà che fornire un avviso contrario sull'emendamento 2.4.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Giovedì 15 maggio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 84**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITÀ  
SETTORE AGRICOLO)*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 15 maggio 2014

**Plenaria****82<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Ferruccio Dardanello, presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), accompagnato da Claudio Gagliardi, segretario generale, Tiziana Pompei, vice segretario generale e Amedeo Del Principe, direttore dell'istituto nazionale distribuzione e servizi (INDIS).*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**

(Parere alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il senatore ASTORRE (*PD*), relatore, illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e un'osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) annuncia il voto contrario del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, al di là del merito delle condizioni contenute nello schema di parere.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo parlamentare.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere illustrato dal relatore risulta approvato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (n. 96)**  
(Osservazioni all'8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

La relatrice FABBRI (*PD*) illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Il presidente MUCCHETTI, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni testé illustrato, che risulta approvato.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE fa presente che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1061, recante istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani: audizione di rappresentanti di Unioncamere**

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) ed invita il dottor Dardanella a svolgere il suo intervento.

Il dottor DARDANELLO illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, ponendo in particolare l'accento sull'attenzione dedicata da Unioncamere ad ogni iniziativa che possa portare ad un rafforzamento del marchio *Made in Italy*, che viene sicuramente apprezzato in tutto il mondo, come dimostrano i dati confortanti del nostro *export*.

Quanto mai opportune in questo senso risultano quelle iniziative volte a favorire un riposizionamento delle aziende nazionali nei mercati a maggiore valore aggiunto, laddove possono trovarsi più facilmente al riparo da fenomeni di concorrenza aggressiva se non addirittura sleale. Il sistema camerale ritiene di primaria importanza la qualificazione della qualità dei prodotti, forte anche dell'esperienza maturata con il sistema di tracciabilità volontaria cui hanno aderito importanti aziende dei settori della moda e dell'oreficeria.

Osserva tuttavia come l'introduzione di un ulteriore marchio potrebbe, nell'immaginario del consumatore, indebolire quello più antico che già si è abbondantemente affermato e al limite ingenerare confusione, oltre a far sorgere il sospetto che possa essere un tentativo di indurre il consumatore stesso a preferire il prodotto italiano sulla base della sua origine geografica. Non nasconde, infine, dubbi circa la capacità del marchio *Italian Quality* di intercettare l'eccellenza produttiva, in quanto la complessa configurazione del marchio contiene il rischio di escludere proprio alcune produzioni aventi particolari peculiarità.

Illustra, infine, alcune proposte volte a migliorare il testo del provvedimento all'esame della Commissione.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ricorda lo spirito originario della proposta legislativa in argomento, vale a dire quello di rafforzare l'immagine dei prodotti realizzati effettivamente in Italia e che hanno avuto per la gran parte un indiscusso successo nel mondo.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) si richiama in particolare all'esperienza dei distretti produttivi e alla necessità che la produzione nazionale venga difesa rispetto a mercati non adeguatamente regolamentati.

Il senatore COLLINA (*PD*) ricorda a sua volta come la riflessione sul marchio di qualità sia anche segnata dall'introduzione del Regolamento (CE) 9 ottobre 2013 n. 952/2013, riguardante il codice doganale dell'Unione.

La senatrice FABBRI (*PD*) svolge quindi una riflessione sulla necessità di valorizzare la filiera produttiva, quale contesto ideale per raggiungere l'eccellenza nella realizzazione di prodotti da tutelare con un apposito marchio.

Replica agli interventi il dottor DARDANELLO, confermando la piena adesione dell'associazione che rappresenta agli obiettivi cui mira il provvedimento all'attenzione della Commissione, rinviando al documento che ha in precedenza consegnato una risposta più puntuale, suffragata dai dati rilevati sui mercati.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Dardanella per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica infine che la docu-

mentazione consegnata nel corso dell'audizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1465**

La 10<sup>a</sup> Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

che vengano escluse dall'applicazione dell'articolo 20 le società a partecipazione pubblica i cui costi di funzionamento non sono a carico del bilancio dello Stato, anche perché la riduzione lineare dei costi operativi può generare non maggiori dividendi, ma una proporzionale riduzione dell'operatività con aggravio di costi futuri della Pubblica amministrazione;

che venga mantenuto l'attuale regime di pubblicità legale per gli avvisi e i bandi in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2013 gli oneri di pubblicazione sono rimborsati alla stazione appaltante dall'aggiudicatario;

con riguardo, infine, alle norme relative alla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia, si richiama l'attenzione delle Commissioni di merito sulla necessità di acquisire dal Governo tutti gli elementi informativi utili per misurare l'impatto del prelievo fiscale aggiuntivo sul bilancio dello Stato, sia per cassa sia per competenza, anche in considerazione del fatto che la Commissione europea ha chiesto all'Esecutivo una serie di informazioni su tale rivalutazione.



## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

alla luce del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza di Sezione del 27 marzo 2014, si richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di mantenere l'articolo 11, in particolare il comma 1, nell'attuale formulazione, se si vuole giungere ad una compiuta ridefinizione del Codice della nautica da diporto, in materia di registri, iscrizioni e licenze di navigazione;

parimenti valuti l'opportunità di mantenere nell'attuale formulazione il richiamo alle «associazioni dei costruttori e importatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale», essendo detti soggetti quelli effettivamente in grado di attestare con certezza la provenienza del prodotto finito.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 15 maggio 2014

**Plenaria****116<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI***La seduta inizia alle ore 8,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE riferisce le determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione di martedì 13 maggio.

La seduta odierna sarà dedicata all'avvio dell'esame, in sede consultiva, del provvedimento recante misure per la competitività e la giustizia sociale (A.S. n. 1465, disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014); nonché dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione (A.S. n. 1429 e connessi).

Nel corso della prossima settimana la Commissione non terrà sedute, in linea con il calendario dell'Assemblea.

Alla ripresa dei lavori parlamentari, si svolgerà la prevista audizione del Comitato nazionale di bioetica, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul caso Stamina, e si avvierà l'istruttoria legislativa sul disegno di legge A.S. n. 1324, attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, nell'ambito di una o più riunioni, anche serali, dell'Ufficio di Presidenza, cui potranno prendere parte tutti i senatori interessati.

Si avvierà, inoltre, l'esame dell'atto comunitario n. 246 (proposta di direttiva in materia di esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari), per l'espressione del parere in tema di sussidiarietà e proporzionalità, che dovrà essere reso entro il 12 giugno.

Alle procedure legislative in sede referente già in corso, nel corso del mese di giugno, si aggiungerà l'esame del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Taverna sugli *screening* neonatali.

In merito ai disegni di legge in tema di autismo, si è concordato di differire il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di lunedì 16 giugno.

Potrà inoltre svolgersi, in una data che verrà successivamente individuata, un'audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sui temi di interesse sanitario che saranno inclusi nell'agenda del prossimo semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (*PI*) illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.

L'articolo 34 del decreto-legge modifica la disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità – da parte dello Stato – in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

In base alla modifica, si ammette che le risorse già stanziare e ripartite tra le regioni e le province autonome siano imputate, in via residuale, anche per i pagamenti dei debiti suddetti (cumulati al 31 dicembre 2012) che erano stati già effettuati nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. In tal modo, come osservano la relazione illustrativa e quella tecnica allegate al disegno di legge di conversione del decreto, si consente di ripristinare le risorse di cassa, che erano state impiegate per il pagamento dei debiti suddetti. Resta fermo che il pagamento deve aver riguardato debiti sanitari certi, liquidi ed esigibili (nonché, maturati entro il 2012).

Ai fini di tale estensione dell'anticipazione di liquidità, le regioni presentano apposita istanza, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

I commi da 1 a 6 dell'articolo 35 recano norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti, in relazione alla summenzionata disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

Più in particolare, i commi da 1 a 3 prevedono eventuali procedure di diffida e di successiva nomina di commissario *ad acta* per le regioni che, nonostante la sussistenza di «mancate erogazioni per competenza e/o per cassa» al relativo Servizio sanitario regionale (in relazione a debiti sanitari – certi, liquidi ed esigibili – cumulati al 31 dicembre 2012), non abbiano richiesto le anticipazioni di liquidità, secondo i termini ed il riparto previ-

sti dalla disciplina summenzionata, né le richiedano con istanza entro 15 giorni dalla conversione in legge del decreto.

I commi 4 e 5 contemplano analoghe ipotesi di diffida e di successiva nomina di commissario *ad acta* per le regioni che, pur in presenza di problemi di liquidità derivanti da ammortamenti non sterilizzati, precedenti l'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non abbiano richiesto le anticipazioni di liquidità, secondo i termini ed il riparto previsti dalla disciplina summenzionata.

Il comma 6 pone una norma di chiusura, intesa a garantire l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi anche alle regioni che non abbiano partecipato alle verifiche presso il Tavolo tecnico summenzionato.

Il comma 7 incrementa, nella misura di 770 milioni di euro, le risorse per il 2014 relative alle anticipazioni di liquidità per i debiti sanitari.

Riguardo alle risorse finanziarie in questione, il comma 1 dell'articolo 32 reca un nuovo finanziamento per il 2014, pari a 6.000 milioni di euro, con riferimento, in tal caso, ai debiti delle regioni e degli enti locali maturati entro il 31 dicembre 2013 ovvero agli altri debiti individuati dal medesimo comma 1. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato secondo la procedura di cui al comma 2, la definizione delle quote di riparto – tra cui quella da destinarsi ai debiti sanitari – e dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione delle risorse alle regioni ed agli enti locali. In ogni caso, una quota pari a 600 milioni di euro è riservata (comma 4) ai debiti sanitari delle regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario (o ai programmi operativi di prosecuzione dei piani suddetti).

L'articolo 35, inoltre, al comma 8, modifica la disciplina a regime sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

Tale modifica – secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto – è connessa alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013, la quale ha dichiarato illegittime le norme transitorie che ponevano, fino al 31 dicembre 2013, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate.

In primo luogo, le novelle specificano che la disciplina (a regime) vigente concerne – oltre alle aziende sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – anche le aziende ospedaliere ed esplicano – in conformità al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 1995 – che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata. Queste ultime, in base alla disciplina già vigente, sono costituite dagli importi delle risorse (dovute a qualsiasi titolo agli enti ed aziende sanitari in esame) corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché dai fondi a destinazione vinco-

lata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari, definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In secondo luogo, si prevede che la deliberazione suddetta, contestualmente alla sua adozione, sia comunicata, mediante posta elettronica certificata, all'istituto gestore del servizio di tesoreria o di cassa e che, dalla data della predetta comunicazione, il tesoriere sia obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente o azienda indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Le novelle esplicitano altresì che, dalla data di adozione della deliberazione, l'ente può emettere mandati esclusivamente in base ai titoli vincolati, seguendo l'ordine cronologico delle fatture o, se non è prescritta fattura, l'ordine cronologico delle date delle deliberazioni di impegno.

Il relatore fa presente che le novelle introdotte dal comma in esame sono sostanzialmente identiche a quelle di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, decaduto per mancata conversione nei termini, nonché a quelle di cui all'articolo 7 dell'A.C. n. 2256, disegno di legge già approvato dal Senato e trasmesso alla Camera (in tale articolo 7, peraltro, non v'è il riferimento suddetto alle aziende ospedaliere).

I commi 6 e 7 dell'articolo 46 prevedono che le regioni e le province autonome assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per il 2014 e a 750 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome (tenendo anche conto dell'incidenza degli acquisti centralizzati) e recepiti con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014, ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. Qualora l'intesa non sia sancita entro i termini temporali suddetti, si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa delibera del Consiglio dei ministri, l'assegnazione degli importi ad ambiti di spesa ed alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. I risparmi di spesa summenzionati sono comprensivi anche delle misure assunte dalle regioni e dalle province autonome ai sensi degli articoli 8 e 9, in materia di acquisti di beni e servizi (per gli enti territoriali, peraltro, le misure di cui all'articolo 8 possono essere sostituite, come ivi specifica il comma 10, da altre, relative, in ogni caso, alla spesa corrente).

In base al comma 1 dell'articolo 50 ed al relativo allegato C, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per gli acquisti di beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono ridotte di 200 milioni di euro per il 2014 e di 300 milioni annui a decorrere dal 2015. Riguardo allo

stato di previsione del Ministero della salute, le disponibilità in oggetto sono ridotte di un importo pari a 5,8 milioni di euro per il 2014 e a 8,7 milioni annui a decorrere dal 2015. I risparmi di spesa in questione costituiscono, in sostanza, gli effetti finanziari obbligatori delle misure che le amministrazioni centrali devono assumere, in materia di acquisti di beni e di servizi, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9.

Il relatore dà conto, quindi, di alcuni altri profili del testo che possono rivestire interesse per la Commissione.

L'articolo 5 modifica la normativa sull'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo, prevedendo che: la relativa determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia adottata entro il 15 luglio 2014 (anziché entro il 20 aprile 2014); l'incremento decorra dal 1° agosto 2014 (anziché dal 1° maggio 2014); la misura delle conseguenti maggiori entrate sia pari a 23 milioni di euro per il 2014 (anziché a 33 milioni), restando fermo, a decorrere dal 2015, l'incremento a regime delle entrate, pari a 50 milioni di euro.

Le norme restrittive, per le pubbliche amministrazioni, in materia di incarichi di consulenza, studio e ricerca e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 14, non si applicano alle università, agli istituti di formazione, agli enti di ricerca ed agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Le norme restrittive in materia di spesa pubblica per autovetture, di cui all'articolo 15, comma 1, non si applicano ad alcuni ambiti, tra cui i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

In base all'articolo 16, commi da 1 a 3, i ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri sono tenuti ad assicurare un risparmio di spesa complessivo pari a 240 milioni di euro per il 2014. Ai fini del conseguimento di tale obiettivo, si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri competenti, previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, l'individuazione delle voci di spesa da ridurre.

Il comma 4 dell'articolo 24 estende alle regioni, alle province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale le norme sulla riduzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso istituzionale. L'estensione delle norme è operata con la clausola «in quanto compatibili» e fermo restando che le regioni e le province autonome possono adottare misure alternative ed equivalenti di contenimento della spesa corrente.

Il comma 1 dell'articolo 36 reca uno stanziamento pari a 250 milioni di euro per il 2014, ai fini del pagamento dei debiti del Ministero dell'interno nei confronti delle aziende sanitarie locali.

Le norme restrittive di cui all'articolo 41, comma 2, in materia di stipulazione di rapporti di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni che registrino tempi medi nei pagamenti (relativi a transazioni commerciali) superiori alle soglie indicate non concernono gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma 4 dello stesso articolo 41 prevede che le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, predispon-

gano una relazione in materia e sulle iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente; sia la relazione sia l'assunzione delle misure «idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamenti» rientrano tra gli adempimenti – da parte delle regioni – ai quali è subordinata l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 45 consente la ristrutturazione di una parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale che esse devono destinare al servizio di tale debito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Linda LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

**(253) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

**(732) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Paola TAVERNA ed altri. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

**(1406) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(1416) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

**(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, illustra il disegno di legge n. 1429, adottato come testo base dalla Commissione di merito, soffermandosi sugli aspetti di competenza.

Il testo in esame, all'articolo 26, modifica il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni.

In particolare, le novelle di cui al comma 2 attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: le norme generali per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro; la disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub-

bliche; l'istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; l'ordinamento delle professioni intellettuali.

Le novelle di cui al successivo comma 3 specificano che alle regioni spetta la competenza legislativa, tra l'altro, sull'organizzazione in ambito regionale dei servizi sociali e sanitari, fatti salvi i profili riservati allo Stato (come le materie summenzionate e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale).

Nell'ambito del nuovo riparto di competenze, è prevista la soppressione dell'elenco di materie in cui concorrono la potestà legislativa dello Stato e quella delle regioni (elenco in cui figura, allo stato, la «tutela della salute»).

Le modifiche in questione si applicano (ai sensi dell'articolo 35) a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di riforma (alcune altre norme transitorie – in merito alle modifiche delle competenze legislative ed ai loro effetti sulle regioni a statuto speciale e sulle province autonome – sono poste dall'articolo 33, commi 12 e 13).

La relatrice osserva che, per comprendere appieno l'impatto del disegno governativo di riforma sul sistema costituzionale, è opportuno operare un raffronto con il riparto di competenze legislative delineato dal testo vigente della Costituzione.

In base all'attuale titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato nel 2001, la materia «tutela della salute» rientra nella cosiddetta potestà legislativa concorrente: in tale ambito, allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete la legislazione di dettaglio (articolo 117, commi terzo e quinto).

In virtù della riforma proposta dal testo governativo, non esisterebbe più una autonoma materia denominata «tutela della salute», ripartita tra Stato e regioni, ma due distinti titoli di competenza legislativa: da una parte, le «norme generali per la tutela della salute», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; dall'altra, la «organizzazione in ambito regionale dei servizi sociali e sanitari», rientrante nella potestà legislativa regionale (ferma restando la competenza statale per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale).

La relatrice sottolinea, quindi, che la modifica del riparto di competenze legislative tra Stato e regioni va posta in relazione al superamento del bicameralismo paritario.

In base al bicameralismo differenziato che il testo in esame propone di introdurre, la funzione legislativa statale è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale; le altre leggi sono invece approvate dalla Camera dei deputati, salva la facoltà del Senato di esaminare i relativi disegni di legge e di proporre eventuali modifiche, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.



Tuttavia, in relazione a temi di particolare rilievo dal punto di vista del sistema delle autonomie territoriali, il ruolo del Senato assume una valenza rafforzata, potendo la Camera dei deputati non conformarsi alle proposte di modificazione deliberate dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La relatrice fa presente che tale ruolo rinforzato del Senato non è contemplato, dal testo in esame, in relazione alle norme generali per la tutela della salute e a quelle volte a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; né riguardo alle leggi in materia di trattamenti sanitari obbligatori, di cui all'articolo 32, comma secondo della Costituzione. In proposito, considerato che il progetto di riforma intende configurare il Senato come organo «rappresentativo delle Istituzioni territoriali», ma al contempo anche come organo «di garanzia», ravvisa l'opportunità di un supplemento di riflessione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che è pervenuta la documentazione di rappresentanti della Banca Cordonale di Firenze, della Banca Cordonale di Padova e della Banca Cordonale della Regione Puglia, relativamente all'audizione informale svoltasi lo scorso 19 marzo nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 352 e 913.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

La PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 15 maggio 2014

### Plenaria

*Presidenza del presidente*  
Renato BALDUZZI

*La seduta inizia alle ore 8,05.*

#### **Variatione nella composizione della Commissione**

Il presidente Renato BALDUZZI comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Gian Luigi Gigli, in sostituzione del deputato Rabino, dimissionario.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Revisione della Parte II della Costituzione**

#### **S. 1429 Governo e abb.**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2014.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, ricorda che nella precedente seduta si era riservato di presentare oggi una proposta di parere sul testo base. Considerato, tuttavia, che la Commissione affari costituzionali del Senato ha rivisto il calendario dei propri lavori, posticipando il termine per la presentazione degli emendamenti, e in questo modo ha lasciato anche alle Commissioni competenti in sede consultiva più tempo per approfondire la riflessione sul testo in esame, avverte che presenterà la propria proposta di parere nella prossima seduta. Quindi, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 66/2014: Competitività e giustizia sociale****S. 1465 Governo**

(Parere alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che il decreto-legge – che si compone di 51 articoli ed è attualmente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato – prevede misure di riduzione del cuneo fiscale, con l'obiettivo di stimolare l'economia attraverso un aumento dei consumi e la creazione di condizioni economiche più favorevoli per gli imprenditori e gli investimenti produttivi. Attraverso un credito di imposta, è previsto che, a partire dal mese di maggio, la retribuzione netta dei lavoratori dipendenti il cui reddito sia compreso tra 8 e 24 mila euro lordi aumenti di 80 euro al mese. Un'altra misura di riduzione fiscale riguarda l'IRAP, che viene tagliata del 10 per cento e la cui aliquota principale viene abbassata, con un beneficio finanziario per le imprese stimato dal Governo nel 2014 in 700 milioni. Sono previste misure di contrasto dell'evasione fiscale, da cui si attendono ulteriori risorse. Viene incrementato il *plafond* delle risorse finanziarie a disposizione degli enti delle pubbliche amministrazioni che hanno debiti nei confronti di terzi.

Viene istituito un meccanismo per agevolare la cessione del credito delle imprese agli istituti finanziari, attraverso una garanzia dello Stato e attraverso Cassa depositi e prestiti. Per rendere più razionale ed efficace la spesa di funzionamento per beni e servizi, vengono individuati soggetti aggregatori di riferimento che hanno il compito di stabilire condizioni *standard* di acquisto. È prevista una riduzione della spesa per beni e servizi, ripartita in eguale misura tra Stato, regioni ed enti locali. È stabilito un tetto massimo per la spesa per acquisti di auto di servizio, con l'eccezione dei mezzi indispensabili per servizi di sicurezza e sociali. Sono previste misure per ridurre gli affitti di immobili da parte di enti pubblici e per un miglior utilizzo degli spazi esistenti. Il trasferimento, da parte dello Stato alla RAI, viene ridotto di 150 milioni nel 2014 attraverso scelte di efficientamento e cessione di quote di partecipate. È previsto un incremento della digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Viene stabilito un tetto ai compensi dei dirigenti della pubblica amministrazione, che non potranno superare l'importo annuo massimo di 240 mila euro lordi. Si va quindi a ridurre di oltre 70 mila euro il tetto dei compensi dei dirigenti pubblici, mentre per i *manager* delle società partecipate il tetto viene fissato a 311 mila euro. Per l'anno 2014 si prevede il concorso alla riduzione della spesa pubblica da parte degli organi costituzionali per 50 milioni di euro. In attesa della riforma costituzionale in itinere, che lo sopprime, per il CNEL è previsto nel 2014 un minor stanziamento.

Tra le misure di copertura c'è l'aumento al 26 per cento dell'aliquota d'imposta sulla rivalutazione delle quote di Banca d'Italia e l'aumento al 26 per cento delle rendite finanziarie per tutti i servizi o prodotti attualmente tassati al 20. È prevista la riduzione da 3 anni a 1 del numero di rate per il pagamento dell'imposta sulle plusvalenze dalla rivalutazione degli *asset* d'impresa. Viene offerta alle regioni la possibilità di rinegoziare il proprio debito con lo Stato, aumentando il tempo utile per il rimborso di mutui già sottoscritti. Sono stanziati nuove risorse per la ristrutturazione degli edifici scolastici.

Più in dettaglio, l'articolo 1 interviene sull'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi per riconoscere nel 2014 un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati.

L'articolo 2 dispone una riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); restano escluse amministrazioni ed enti pubblici.

L'articolo 3 introduce una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria e quindi della tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari per effetto della quale viene innalzata al 26 per cento l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 20 per cento; mentre resta inalterata l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 12,50 per cento.

L'articolo 4 ai commi da 1 a 10 reca disposizioni di coordinamento conseguenti a quanto previsto dall'articolo 3. Il comma 11 modifica la scansione temporale per il versamento delle imposte sostitutive dovute in caso di rivalutazione dei beni d'impresa, prevedendo che avvenga in un'unica soluzione, anziché in tre rate. Il comma 12 prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia sia effettuato in un'unica soluzione nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.

L'articolo 5 differisce i termini relativi all'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo.

L'articolo 6 dispone che il Governo presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi. Il Governo si impegna inoltre ad attuare un programma per la definizione di ulteriori misure al fine di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.

L'articolo 7 prevede che la procedura di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011 – secondo cui, a decorrere dal 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale – si applica fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dello stesso anno rispetto a quelle del 2012.

L'articolo 8 reca un duplice ordine di disposizioni. I commi 1, 2 e 3 concernono gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni, nonché l'accessibilità ai dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), vale a dire il sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche. I commi da 4 a 9 prevedono un risparmio sugli acquisti di beni e servizi, di complessivi 2,1 miliardi per il 2014 e disciplinano alcune modalità per il suo conseguimento. La medesima riduzione è disposta, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015.

Più precisamente, il comma 4 dispone che le amministrazioni pubbliche – tra cui regioni ed enti locali – riducano la spesa per acquisti di beni e servizi nel complesso di 2,1 miliardi di euro nel 2014. La riduzione è così ripartita tra i diversi livelli di governo: 700 milioni per Regioni e Province Autonome; 340 milioni per Province e Città metropolitane; 360 milioni per Comuni; 700 milioni per le amministrazioni centrali. La medesima riduzione, in ragione d'anno, è prevista altresì a decorrere dal 2015. Il comma 5 concerne le sole amministrazioni dello Stato. I commi 6 e 7 rinviano ad altri articoli del decreto-legge, per le modalità di concorso alla riduzione di spesa per beni e servizi da parte delle Regioni e Province autonome (si rinvia all'articolo 46 del decreto-legge) e da parte di Province, Città metropolitane e Comuni (si rinvia all'articolo 47).

Il comma 8 autorizza le amministrazioni pubbliche – sia lo Stato sia gli enti territoriali – alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali, salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto senza penalità; in tal caso le amministrazioni possono, al fine di ottenere comunque la disponibilità di beni e servizi necessari, accedere a convenzioni-quadro ovvero procedere con affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici. In ogni caso, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, le amministrazioni devono assicurare che gli importi e i prezzi contrattuali non siano superiori a quelli derivati o derivabili dalla riduzione sopra ricordata o ai prezzi di riferimento; questo a pena di nullità del contratto, oltre che di rilevanza ai fini della *performance* individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li abbia sottoscritti (comma 9).

È previsto che Regioni a Statuto speciale e Province autonome abbiano facoltà di disporre misure diverse, rispetto alla riduzione di spesa per contratti dei cui al comma 8, purché assicurino comunque la riduzione della spesa loro assegnata secondo le modalità poste dall'articolo 46 del decreto-legge (comma 10).

L'articolo 9 istituisce organismi denominati «soggetti aggregatori», che si aggiungono a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza, per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni. I nuovi organismi sono istituiti, con il coinvolgimento delle regioni, fino ad un numero di 35 sul territorio nazionale. È istituita una specifica anagrafe detta «elenco dei soggetti aggregatori». È istituito – previa intesa in sede di Conferenza Stato-

regioni – un «Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori» che effettua analisi ai fini della definizione di elenchi di beni con relativi prezzi, al di sopra dei quali sarà obbligatorio rivolgersi a Consip S.p.A. ed ai soggetti aggregatori per il relativo approvvigionamento. È demandato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di fornire alle amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione e di pubblicare sul proprio sito *web* i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. Il comma 10 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria e per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni.

L’articolo 10 disciplina i compiti di controllo sulle attività finalizzate all’acquisizione di beni e servizi previste dagli articoli 8 e 9, attribuendole all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la quale li esercita secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L’articolo 11 riduce i costi di riscossione legati ai compensi agli intermediari del servizio F24, vale a dire banche ed altri operatori, e prevede un sempre più largo uso dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i quali sono resi obbligatori in una serie di casi.

L’articolo 12, comma 1, riguarda il conto corrente della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. presso la Tesoreria centrale dello Stato e consente al Ministro dell’economia e delle finanze di allineare il periodo di rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria a quello dell’effettiva maturazione. Il comma 2 rimodula le provvigioni di collocamento in asta dei titoli di Stato, in funzione dell’andamento dei tassi di interesse e a tutela del risparmio.

L’articolo 13 pone un limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, comprese le regioni, e del personale della società partecipate, nonché per il personale della Banca d’Italia, secondo la sua autonomia. La soglia retributiva è quantificata in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedano limiti retributivi inferiori. Il termine di decorrenza, anche ai fini pensionistici, *pro rata*, è il 1° maggio 2014. È previsto che le regioni provvedano ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo nello stesso termine del 1° maggio 2014.

L’articolo 14 pone limiti di spesa per gli incarichi di consulenza studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa conferiti o stipulati dalle amministrazioni pubbliche – comprese regioni ed enti locali. Sono escluse le università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca, gli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 15 modifica in senso restrittivo la disposizione vigente circa il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio.

L'articolo 16, commi 1-6, prescrive un obiettivo di risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 240 milioni; dispone inoltre l'integrale definanziamento dell'autorizzazione di spesa per il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e una riduzione del 20 per cento, per il periodo maggio-dicembre 2014, dell'indennità di diretta collaborazione del personale degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

L'articolo 16, comma 7, incrementa di 4,8 milioni per il 2014 l'autorizzazione di spesa per il rilancio del settore agricolo, la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'Expo 2015, e la partecipazione all'evento medesimo. Il comma 8 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014. Il comma 9 prevede il versamento in entrata al bilancio dello Stato, entro il 31 luglio 2014, di 5,5 milioni di euro da parte del Commissario *ad acta* per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, già di competenza dell'ex Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura.

L'articolo 17 prescrive che Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte Costituzionale riducano per il 2014 le proprie spese per complessivi 50 milioni e riduce per 5,5 milioni di euro per il 2014 gli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

L'articolo 18 sopprime dal 1° giugno 2014 i regimi tariffari postali agevolati per i candidati alle elezioni politiche, nonché per i partiti politici che accedono alle forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini.

L'articolo 19 prevede che Province e Città metropolitane – per effetto della loro riorganizzazione, quale disciplinata dalla legge n. 56 del 2014 – assicurino alla finanza pubblica un contributo di 100 milioni per il 2014, 60 milioni per il 2015 e 69 milioni a decorrere dal 2016. L'articolo novella la legge «Delrio» (n. 56 del 2014, recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni»), introducendo due ultimi commi al suo articolo 1. Il nuovo comma 150-*bis* prevede che le Province e le Città metropolitane assicurino il già ricordato contributo alla finanza pubblica. La definizione delle modalità di riparto di tale contributo è demandata ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il nuovo comma 150-*ter* prevede che le modalità di recupero delle somme così determinate

siano stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi del comma 92 della medesima legge n. 56, stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite tra Province, Città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati.

L'articolo 20 stabilisce che, nel biennio 2014-2015, si realizzi una riduzione dei costi operativi delle società a totale partecipazione, diretta o indiretta, dello Stato e delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, nonché degli enti pubblici economici. La disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati né alle società per le quali sono state già avviate procedure di apertura del capitale ai privati.

L'articolo 21 sopprime l'articolazione regionale della Rai-Radiotelevisione italiana Spa e disciplina la dismissione di società da essa partecipate; è disposta una riduzione di 150 milioni di euro, per il 2014, delle somme dovute dallo Stato alla RAI per il canone di abbonamento.

L'articolo 22, comma 1, stabilisce criteri per la rideterminazione del reddito relativo alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli. Il comma 2 interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevedendo che con decreto del ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro.

L'articolo 23 affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa il compito di predisporre un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza delle società municipalizzate. Il programma del Commissario è chiamato a individuare: misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate (mediante liquidazione, fusione o incorporazione); misure di incremento dell'efficienza della gestione; cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società, anche a capitale privato, con correlativo trasferimento di attività e servizi.

L'articolo 24 reca misure per il contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili facenti capo alle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti territoriali, nonché per la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche stesse. Figurano altresì previsioni relative al deposito legale di documenti (comma 5). Le disposizioni sono estesa anche alle Regioni e Province autonome, alle quali è però attribuita la facoltà di adottare misure alternative di contenimento della spesa per locazioni, tali però da garantire lo stesso livello di risparmi determinato con riguardo agli altri soggetti.

L'articolo 25 anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni, alle quali



è fatto divieto di procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di Progetto (CUP). L'articolo 42 istituisce, inoltre, presso ciascuna pubblica amministrazione, il registro unico delle fatture.

L'articolo 16, comma 1, introduce due novelle al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; entrambe sono relative alla modalità di pubblicità dei bandi ed avvisi di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.

L'articolo 27 modifica la normativa riguardante i debiti delle pubbliche amministrazioni. In particolare sono previste nuove modalità di monitoraggio dei debiti, dei relativi pagamenti e degli eventuali ritardi, che passano attraverso la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta nel 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Inoltre, in materia di certificazione delle somme dovute ai creditori, si amplia il perimetro delle amministrazioni tenute alla certificazione dei debiti non estinti, si prevede una nuova disciplina delle nomine commissariali, e si rafforzano le sanzioni a carico degli eventuali responsabili nelle ipotesi di inadempimento.

L'articolo 28 prevede che il monitoraggio dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento sia effettuato dalle Regioni stesse, prima del definitivo invio alla Ragioneria Generale dello Stato.

L'articolo 29 dispone che possano essere attribuite agli enti locali le disponibilità della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili».

L'articolo 30 precisa che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'articolo 31 rende disponibili agli enti locali ulteriori risorse, per 2 miliardi complessivi, per pagare i debiti maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti delle società partecipate. Le società partecipate beneficiarie dei pagamenti sono tenute a destinare le risorse ottenute prioritariamente al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili. Gli avvenuti pagamenti devono essere comunicati agli enti locali interessati per la successiva trasmissione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'articolo 32 incrementa di 6 miliardi la dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili». Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, viene inoltre stabilita l'ammissione alle anticipazioni di liquidità delle regioni sottoposte ai piani di rientro ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi per un importo massimo corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013

al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Allo scopo sono destinati al settore 600 milioni di euro. È infine autorizzata, per il 2014, una spesa di euro 0,5 milioni per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'articolo 33 consente ai comuni dissestati che hanno deliberato il dissesto tra il 1° ottobre 2009 e la data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 (8 giugno 2013) e che hanno aderito alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti di accedere per il 2014 ad una anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto. L'anticipazione è concessa fino all'importo massimo di 300 milioni di euro: l'ente locale deve metterla entro 30 giorni dal ricevimento a disposizione dell'organo di liquidazione, il quale a sua volta provvederà ai pagamenti entro i successivi 90 giorni.

L'articolo 34 modifica la disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità, da parte dello Stato, in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. In base alla modifica, si ammette che le risorse già stanziare e ripartite tra le regioni e le province autonome siano imputate, in via residuale, anche per i pagamenti dei debiti suddetti (cumulati al 31 dicembre 2012) che erano stati già effettuati nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. Ai fini dell'estensione dell'anticipazione di liquidità, le regioni presentano istanza di accesso sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

L'articolo 35, commi da 1 a 6, reca norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti, in relazione alla disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità, da parte dello Stato, in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. Il comma 7 incrementa di 770 milioni le risorse per le anticipazioni di liquidità per i debiti sanitari per il 2014. Il comma 8 modifica la disciplina sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

L'articolo 36 autorizza una spesa fino a 250 milioni nel 2014 per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, del Ministero dell'interno nei confronti delle Aziende sanitarie locali. Lo stesso articolo istituisce un fondo con 300 milioni nel 2014 per l'estinzione dei debiti dei Ministeri, a condizione che il pagamento non abbia effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto.

L'articolo 37 introduce alcune tipologie di strumenti atte a favorire la cessione dei crediti certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato. La disciplina si applica ai debiti di parte corrente certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013 e certificati, alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, il decreto prevede che i debiti certificati siano assistiti da garanzia dello Stato dal momento della cessione o della ridefinizione; la garanzia dello Stato è estesa anche

a debiti non ancora certificati, ma la cui certificazione sia richiesta dal creditore e concessa dalle amministrazioni interessate entro un certo termine dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

È previsto che i pagamenti dei debiti in questione non siano rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il soggetto creditore può cedere *pro soluto* il credito certificato e assistito da garanzia ad una banca o a un intermediario anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Si introduce altresì una procedura, attivabile in caso di carenza di liquidità, per la ridefinizione dei termini e delle modalità di pagamento del debito. Anche la Cassa Depositi e Prestiti nonché altre istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali possono acquisire i crediti anche al fine di procedere alla loro ridefinizione.

Si istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato. Un decreto del ministro dell'economia stabilisce le modalità di attuazione della disciplina e quelle per la rivalsa da parte dello Stato sugli enti debitori in caso di escussione della garanzia.

L'articolo 38 stabilisce che la cessione dei crediti effettuata attraverso la piattaforma elettronica può essere stipulata mediante scrittura privata. Le cessioni possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti.

L'articolo 39 modifica la disciplina in materia di compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazioni, forniture e appalti, con le somme dovute in diverse fasi del procedimento tributario. In particolare, viene estesa la possibilità di effettuare tale compensazione anche ai crediti maturati successivamente al 31 dicembre 2012.

L'articolo 40 proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento perché si possa usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti.

L'articolo 41 introduce per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. È previsto che, in caso di ritardi nei pagamenti superiori a un certo numero di giorni, le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possano procedere ad assunzioni di personale a nessun titolo.

Per le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, si prevede la trasmissione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di una relazione contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei

termini. La trasmissione di tale relazione, nonché l'adozione delle misure necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo nel rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento rientrano tra gli adempimenti – da parte delle regioni – ai quali è subordinata l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 42 istituisce, presso ciascuna pubblica amministrazione, il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. L'articolo 9 – come detto – anticipa l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 43 novella il testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alla certificazione dei bilanci. La principale innovazione risiede nella prescrizione del termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, quale termine ultimo per la trasmissione al Ministero dell'interno delle certificazioni relative al rendiconto della gestione, da parte degli enti locali.

L'articolo 44 prescrive che i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche siano erogati entro 60 giorni; sono escluse le risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e quelle spettanti alle Regioni a statuto speciale e Province autonome.

L'articolo 45 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale che gli enti devono destinare al servizio di tale debito. La ristrutturazione riguarda le operazioni di indebitamento aventi le seguenti caratteristiche: vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze; vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250 milioni di euro.

L'articolo 46 detta norme in materia di concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica. In particolare, i commi da 1 a 5 determinano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica mediante un incremento degli importi che costituiscono obiettivi in termini di competenza eurocompatibile per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma (di cui alla tabella allegata all'articolo 1, comma 454, lettera *d*), della legge di stabilità 2013) e degli importi degli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali previsti a titolo di concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica (di cui alla tabella allegata all'articolo 1, comma 526, della legge di stabilità 2014). Gli importi in questione possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza Stato-regioni. Il comma 6 prevede che le regioni e le Province autonome assicurino un contributo alla finanza pubblica di 500 milioni nel 2014 e 750 milioni in ciascuno

degli anni 2015-2017. Il comma 7 riduce per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario.

L'articolo 47 detta norme per il concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica. Il comma 1 prevede che le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica di 444,5 milioni per il 2014, 576,7 milioni per il 2015 e 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il comma 2 prevede che i risparmi da conseguire da ciascuna provincia e città metropolitana siano determinati con decreto del ministro dell'interno. Ai sensi del comma 3 gli importi possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, purché a invarianza della riduzione complessiva. Il comma 4 prevede che, nel caso di mancato versamento del contributo, entro il mese di luglio l'Agenzia delle entrate provveda a recuperare le somme predette a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni RCA, all'atto del riversamento del relativo gettito alle stesse province. Ai sensi del comma 5 province e città metropolitane possono comunque rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente. Il comma 6 prevede che, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite tra le province, le città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, siano stabilite, con atto amministrativo, le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti. Spetta all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verificare che le predette misure siano adottate (comma 7). I commi da 8 a 13 recano disposizioni analoghe concernenti i comuni, per i quali si prevede che assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni per l'anno 2014 e a 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

L'articolo 28 tratta di edilizia scolastica. Il comma 1 dispone, per gli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno. Un decreto del presidente del Consiglio dei ministri individuerà i comuni beneficiari e l'importo dell'esclusione. Il comma 2 prevede l'assegnazione, da parte del CIPE, di un importo massimo di 300 milioni per gli interventi di edilizia scolastica per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a quelle in cui è presente amianto, nonché per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

L'articolo 49 prevede l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013.

L'articolo 50, comma 1, prevede che, in relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10 del provvedimento in esame in tema di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi dei Ministeri, siano ridotte di 200 milioni per il 2014 e di 300 milioni a decorrere dal 2015 le

disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il comma 3 prevede una ulteriore riduzione del 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità. Il comma 5 incrementa dal 12 al 15 per cento la quota della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 che è possibile riversare annualmente al bilancio dello Stato, da parte degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, in via sostitutiva degli obblighi di contenimento della spesa cui sono soggetti. Il comma 6 istituisce un fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti. In merito all'attuazione delle disposizioni concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, di cui al titolo III del provvedimento, il comma 7 autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40 miliardi per il 2014. Il comma 9 incrementa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il 2014. Il comma 10 reca una norma di copertura di oneri recati dal provvedimento, mentre il comma 11 prevede il monitoraggio sulle maggiori entrate IVA derivanti dalle misure concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni; viene quindi introdotta una clausola di salvaguardia, stabilendo che qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2014 dovrà stabilire un aumento delle accise tale da assicurare il conseguimento dell'obiettivo.

L'articolo 51, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il presidente Renato BALDUZZI, preso atto che non vi sono richieste di intervento, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*), sottolineando come la stessa consideri unicamente gli aspetti di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali e non prenda quindi in esame altri possibili profili critici del provvedimento, i quali saranno eventualmente discussi in altre sedi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Autismo****Testo unificato S. 344 e abb.**

(Parere alla 12ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Michele MOGNATO (*PD*), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che il provvedimento in titolo è il testo unificato dei disegni di legge nn. 344, 359, 1009, 1073, che la Commissione igiene e sanità del Senato ha adottato come testo base nell'ambito della discussione in sede referente dei provvedimenti in materia di autismo.

Il testo contiene misure per favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico stabilita secondo i criteri del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM).

In particolare, come chiarito dall'articolo 1, il provvedimento si prefigge di diffondere la cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e di promuovere la piena accessibilità alle informazioni relative all'autismo e ai servizi sanitari correlati, la predisposizione di progetti internazionali di ricerca, con particolare riguardo ai settori della genomica, della gastroenterologia, della neuroimmunità, del metabolismo e della detossificazione, nonché di promuovere la costituzione di banche dati che consentano di monitorare l'andamento epidemiologico dei disturbi dello spettro autistico e i risultati degli interventi preventivi terapeutici e riabilitativi erogati.

L'articolo 2 chiama l'Istituto superiore di sanità ad aggiornare ogni tre anni, sulla base della documentazione scientifica nazionale e internazionale, le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, le quali devono contenere le raccomandazioni relative agli interventi farmacologici e non farmacologici indicati, sulla base delle evidenze e per distinte fasce d'età, per il trattamento dei disturbi in questione. Alla redazione delle Linee guida è previsto che collaborino esperti esterni e centri scientifici e clinici il cui elenco deve essere pubblicato e aggiornato ogni tre anni dall'Istituto superiore di sanità. Il progetto delle Linee guida è pubblicato nel sito *internet* dell'Istituto superiore di sanità prima di ogni revisione triennale, in modo che le istituzioni e le figure professionali coinvolte nell'assistenza ai soggetti in questione possano formulare suggerimenti e osservazioni.

L'articolo 3 dispone che le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico siano individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che – ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – individua le prestazioni che sono riconducibili ai livelli essenziali di assistenza e sono garantite dal Servizio sanitario nazionale.

In base al medesimo articolo 3, le regioni e le province autonome possono, nell'ambito delle proprie competenze, fornire ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di assistenza nazionali, ma devono comunque attenersi alle Linee guida ai fini dell'individuazione dei trattamenti basati sull'evidenza scientifica; devono inoltre finanziare tali prestazioni ulteriori con fondi diversi da quelli della quota di riparto delle disponibilità complessive del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 4 stabilisce che il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dalle persone affette da disturbo dello spettro autistico.

In base all'articolo 5, le regioni e le province autonome devono predisporre, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico. A tal fine, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria a favore dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, le regioni e le province autonome sono chiamate a istituire centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presidi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire la diagnosi tempestiva e a stabilire percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico.

Le regioni devono inoltre adottare misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi gestiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e la riabilitazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico; b) promuovere la formazione degli operatori sanitari operanti nei servizi di neuropsichiatria infantile, di riabilitazione funzionale e di psichiatria concernente gli strumenti di valutazione e le metodologie validati a livello internazionale; c) promuovere la formazione in materia di metodologie di intervento educativo validate a livello internazionale degli insegnanti che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico; d) incentivare progetti dedicati all'educazione sanitaria delle famiglie che hanno in carico persone affette da autismo, allo scopo di ottimizzare le competenze, le risorse e la collaborazione con i servizi di cura; e) garantire la tempestività e l'appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un efficace scambio di informazioni tra operatori sanitari e famiglie; f) prevedere idonee misure di coordinamento tra i servizi di neuropsichiatria infantile e di psichiatria per garantire la presa in carico e il corretto trasferimento di informazioni nel passaggio all'età adulta; g) rendere disponibili sul territorio strutture diurne e residenziali con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare, insieme ai servizi territoriali, la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti; h) promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.

L'articolo 6 rimette al ministro della salute di provvedere con proprio decreto ad adottare un regolamento – ai sensi dell'articolo 17, comma 3,



della legge 23 agosto 1988, n. 400 – per aggiornare il regime delle esenzioni dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria relativo all'autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del ministro della sanità 28 maggio 1999 n. 329. Il regolamento in questione è adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

La senatrice Manuela SERRA (*M5S*) sottolinea l'importanza di coinvolgere anche il personale docente delle scuole nei programmi di formazione professionale finalizzati a rendere possibile un tempestivo riconoscimento dei casi di possibile diagnosi di disturbo dello spettro autistico. A questo riguardo, suggerisce che sarebbe preferibile fare riferimento, all'articolo 5, lett. *c*), alla formazione sulle metodologie di intervento «didattico-educative», anziché soltanto «educative», degli insegnanti.

Suggerisce inoltre che, alla lettera *g*) del medesimo articolo 5, si dovrebbe prevedere che le strutture diurne e residenziali in grado di effettuare, insieme ai servizi territoriali, la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti, debbano operare in coordinamento con gli istituti scolastici nei quali sono presenti alunni con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*) ritiene che quello in esame sia un provvedimento molto utile, anche perché i problemi connessi ai disturbi dello spettro autistico hanno nel Paese una incidenza maggiore di quella di cui si ha normalmente percezione, e non riguardano soltanto bambini, ma anche adulti. Sottolinea, quindi, l'importanza di prevedere Linee guida sul trattamento dei disturbi in questione, che in passato sono stati affrontati in qualche caso anche con metodiche terapeutiche destituite di fondamento scientifico; di prevedere l'inserimento dei disturbi in questione nel novero di quelli ai quali devono corrispondere prestazioni incluse tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria; e di promuovere la formazione professionale e l'informazione, che sono tanto più indispensabili in quanto spesso le famiglie e gli stessi medici non specialisti non individuano per tempo i segni di una possibile diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

Il senatore Mario DALLA TOR (*NCD*) osserva che nell'articolo 5, comma 1, certamente per un refuso, si fa riferimento alla sola provincia autonoma di Trento, e non anche a quella di Bolzano.

Il presidente Renato BALDUZZI, dopo aver ricordato il dramma delle moltissime famiglie che devono farsi carico quasi da sole della difficile cura e assistenza di familiari con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, concorda sul fatto che in molti casi mancano le competenze che consentono di riconoscere tempestivamente i segni che portano a una diagnosi di questo tipo.

Osserva quindi che prevedere con norma di legge l'adozione di Linee guida non è indispensabile, in quanto il Ministero della salute ha comun-

que il potere di emanare provvedimenti di questo genere, ma rappresenta certamente un importante atto di indirizzo.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*SCpI*) sottolinea come il provvedimento in esame attribuisca alle pubbliche amministrazioni funzioni nuove, senza tuttavia stanziare risorse aggiuntive per il finanziamento delle attività previste.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*) osserva che sarebbe importante che il provvedimento in esame desse disposizioni affinché le amministrazioni competenti stabiliscano le tabelle per la quantificazione della disabilità derivante da diagnosi di disturbo dello spettro autistico, in modo da permettere il riconoscimento dell'invalidità civile.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (*FI-PdL*), con riferimento agli interventi della senatrice Serra e del deputato Ribaudo, esprime l'avviso che i pareri della Commissione dovrebbero attenersi strettamente agli ambiti di competenza della Commissione stessa, onde evitare che diventino l'occasione per sollevare qualsiasi tipo di rilievo critico rispetto al merito dei provvedimenti in esame.

La senatrice Manuela SERRA (*M5S*) condivide la riflessione del senatore Pagnoncelli, riconoscendo che le questioni da lei sollevate rientrano tra le competenze delle Commissioni cultura di Camera e Senato.

Il presidente Renato BALDUZZI si dichiara d'accordo con il senatore Pagnoncelli sulla necessità di evitare pareri che trascendano l'ambito di competenza della Commissione.

Il deputato Michele MOGNATO (*PD*), *relatore*, concorda nel ritenere più corretto, in considerazione degli ambiti di competenza della Commissione, che le osservazioni della senatrice Serra e del deputato Ribaudo non siano incluse nel parere che si sta per votare.

Propone quindi che la Commissione esprima parere favorevole con due condizioni e un'osservazione: la prima condizione per chiedere che, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, si sopprima l'inciso «nell'ambito dei rispettivi piani sanitari», così da evitare di disporre con legge statale in merito al contenuto dei piani sanitari regionali, che sono atti delle regioni, ancorché non autonomi perché soggetti ai vincoli del piano sanitario nazionale. La seconda condizione che la Commissione potrebbe formulare è che si attribuiscono alle regioni e alle province autonome risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove funzioni cui le regioni e province autonome stesse sono chiamate ai sensi dell'articolo 5. Sotto forma di osservazione, infine, si potrebbe suggerire alla Commissione di merito di verificare la perdurante attualità dei riferimenti normativi contenuti nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 6: infatti potrebbe essere più corretto rinviare – per la procedura di individuazione delle prestazioni riconducibili ai

livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e per l'aggiornamento del regime delle esenzioni spettanti ai medesimi soggetti – anziché alla procedura di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a quella di cui al più recente articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012.

Il presidente Renato BALDUZZI invita il relatore a valutare la possibilità di trasformare l'osservazione in condizione, sottolineando come non si tratti solo di un problema di successione delle fonti nel tempo, ma anche di contenuto: infatti l'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012 stabiliscono procedimenti analoghi per l'aggiornamento delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, ma si distinguono per un aspetto importante, e cioè che il decreto-legge n. 158 prevede anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Michele MOGNATO (*PD*), *relatore*, accogliendo l'invito del presidente, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

#### **Donazione da cordone ombelicale**

##### **Testo unificato S. 913 e abb.**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (*PD*), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che il provvedimento in titolo, che reca norme per la promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e la razionalizzazione della rete di Banche che lo conservano, costituisce il testo unificato dei disegni di legge n. 352 e n. 913, che la Commissione igiene e sanità del Senato ha adottato come testo base per il seguito della discussione.

L'articolo 1 del testo unificato chiarisce le finalità del provvedimento, sancendo innanzitutto il principio che la donazione solidaristica del sangue da cordone ombelicale e la sua conservazione rappresentano un interesse primario per il Servizio sanitario nazionale, ed in particolare per i malati che possono trarre giovamento dalla donazione. La donazione di sangue da cordone ombelicale viene equiparata alla donazione di qualsiasi altro organo o tessuto e pertanto viene chiarito che alla raccolta e alla conservazione del sangue da cordone ombelicale si applica la disciplina prevista per le donazioni di organi e tessuti.

Viene quindi stabilito il principio secondo cui sensibilizzare le madri riguardo all'importanza della donazione del sangue da cordone ombelicale costituisce un'attività di interesse primario per il Servizio sanitario nazionale, anche al fine di promuovere, più in generale, una cultura della donazione.

Lo Stato italiano viene conseguentemente chiamato a promuovere una corretta informazione dei genitori riguardo alla reale consistenza scientifica delle procedure di auto-conservazione del sangue da cordone ombelicale ai fini dell'auto-trapianto.

Viene qualificato come «prioritario» l'impegno dei punti nascita a raccogliere la donazione dalla mamma consenziente e ad inviarla presso le strutture preposte alla conservazione del sangue da cordone ombelicale.

L'articolo 2 chiama il Ministero della salute a sostenere la rete delle «Banche per la conservazione del sangue da cordone ombelicale di alta qualità» e ad impegnarsi, d'intesa con le regioni, a migliorare la professionalità del personale che vi lavora, a questo fine promuovendo anche percorsi di accreditamento internazionale. Quanto alle Banche stesse, si prevede che il loro numero non possa essere superiore a quello certificato dal Centro italiano trapianti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il Ministero della salute è altresì chiamato a promuovere la razionalizzazione delle Banche esistenti, prevedendo incentivi per le regioni che mettano in atto processi di concentrazione in una sola struttura dell'attività di trattamento e crio-conservazione del sangue cordonale, di conferimento del sangue raccolto nei propri punti nascita in Banche situate in altre regioni e che prevedano attività di formazione del personale dedicato all'attività delle banche.

Il Ministero della salute deve inoltre mettere in atto misure per potenziare i punti nascita nei quali si effettua, con personale formato a tale scopo, la procedura di raccolta del sangue da cordone ombelicale, tenendo conto in primo luogo di criteri di razionalità e qualità della raccolta.

Gli incentivi da attribuire alle regioni che mettono in atto le misure specificate dovranno essere determinati con decreto del ministro della salute. È previsto che il ministro trasmetta ogni sei mesi alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni relative alle misure per la promozione delle Banche per la conservazione del sangue.

Si prevede, ancora, che il sangue da cordone ombelicale raccolto ma non idoneo per l'impiego ai fini del trapianto possa essere conservato e utilizzato per gli altri fini consentiti dalla legge, in particolare per quelli di ricerca e di sperimentazione, e che questa possibilità debba venire espressamente resa nota nell'ambito dell'acquisizione del consenso informato alla donazione del sangue cordonale.

L'articolo 3 prevede che, per aumentare la consapevolezza dell'importanza della donazione del sangue da cordone ombelicale da parte delle mamme al momento del parto, il Ministero della salute, d'intesa con il Centro nazionale sangue e con il Centro nazionale trapianti, promuova e sostenga campagne informative e promozionali, in particolare presso i

punti nascita attrezzati per la raccolta. Tali campagne – secondo quanto precisato dal testo in esame – devono essere l’occasione per promuovere anche una più generale cultura della donazione ai fini del trapianto.

Ai fini delle campagne di informazione, il testo prevede che i libretti di gravidanza distribuiti a ogni donna incinta presso i punti nascita attrezzati per la raccolta e i corsi di preparazione al parto debbano costituire gli strumenti prioritari per trasmettere alle future mamme le informazioni utili sulle modalità di donazione del sangue da cordone ombelicale.

Le campagne promozionali potranno avvalersi anche di altri mezzi di comunicazione, quali *dépliant*, manifesti, articoli su riviste e quotidiani, video, *spot* pubblicitari, siti *internet*. Inoltre, in considerazione del crescente numero di nascite in Italia da genitori di origine straniera, le campagne promozionali dovranno dedicare una attenzione specifica alle madri straniere. Una specifica campagna informativa dovrà essere dedicata alla corretta informazione sulla reale consistenza scientifica delle procedure di auto-conservazione del sangue cordonale ai fini dell’auto-trapianto.

Per educare, poi, i giovani alla cultura della donazione solidaristica, il ministro della salute, di concerto con quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dovrà promuovere apposite campagne informative sul tema nelle scuole secondarie di secondo grado.

Per avviare tutte le campagne informative in questione il Ministero della salute potrà avvalersi, tramite protocolli e convenzioni, della collaborazione di strutture e presidi pubblici o convenzionati operanti nel settore specifico della raccolta e del trapianto di cellule staminali, nonché delle organizzazioni di volontariato.

L’articolo 4, infine, reca disposizioni per assicurare la copertura finanziaria del provvedimento.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con tre condizioni e un’osservazione (*vedi allegato 3*).

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*SCpI*), premesso che, in quanto relatore sul provvedimento nella Commissione igiene e sanità, conosce bene il testo, giudica equilibrato il parere proposto dal relatore Lodolini. Osserva peraltro che, nel corso dell’istruttoria in Commissione di merito, è emerso che le regioni e le province autonome seguono politiche molto diverse in questa materia: ci sono, da una parte, autonomie territoriali che hanno scelto di non costituire Banche del sangue sul proprio territorio e di fare riferimento a strutture di altre regioni sulla base di accordi e, dall’altra parte, autonomie territoriali che hanno costituito fino a quattro Banche, vale a dire un numero che, anche nell’ottica della comparazione con altri Stati, è davvero eccessivo. Si aggiunga che in alcuni casi le Banche non sono dedicate soltanto alla conservazione del sangue cordonale, ma anche ad altri compiti, come la conservazione di tessuti. In questo quadro, la scelta di fondo del testo unificato è stata di non imporre alle regioni una linea dettata dall’alto, centralisticamente, ma di promuovere comunque una razionalizzazione del sistema delle Banche, mediante un sistema di incentivi.

Il senatore Mario DALLA TOR (*NCD*) ritiene che, alla luce della situazione descritta dal senatore Dalla Zuanna, il quale ha riferito di una forte diversità territoriale quanto alla numero e alla distribuzione delle Banche per la conservazione del sangue cordonale, le proposte del testo in discussione siano condivisibili, in quanto vanno nella direzione di incentivare la razionalizzazione delle strutture, permettendo il ricorso a convenzioni o accordi tra regioni.

Il presidente Renato BALDUZZI, premesso che quello della donazione del sangue cordonale e della sua conservazione è un tema che, anche in qualità di ministro della salute, ha avuto modo in passato di approfondire, sottolinea l'importanza di diffondere in questo campo un'informazione scientificamente corretta ed esprime un giudizio favorevole sulla proposta di parere del relatore, che non stravolge l'impianto del testo in discussione, limitandosi a suggerire modifiche utili e in qualche caso necessarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015**

**C. 2373 Governo, approvato dal Senato**

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Renato BALDUZZI ricorda che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale del Governo, in occasione della sua discussione al Senato, esprimendo su di esso, il 30 aprile scorso, un parere favorevole con condizioni e osservazioni. Avverte quindi che il Senato ha concluso la discussione del provvedimento nella giornata di ieri, apportandovi modifiche, e che il testo risultante è di fatto disponibile soltanto da questa mattina.

Premesso quindi che la Commissione parlamentare per le questioni regionali potrebbe rinviare l'esame e tornare a riunirsi, per discutere del decreto-legge, in un secondo momento, nella stessa giornata di oggi o in quella di domani, a seconda dell'organizzazione dei tempi di lavoro che, in merito al provvedimento, saranno stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo e dalla Commissione di merito, esprime l'avviso che sia nondimeno preferibile trattare questo punto fin dalla seduta in corso. Chiede pertanto al relatore, senatore Dalla Zuanna, se sia nelle condizioni di formulare una proposta di parere fin d'ora e ai gruppi se abbiano obiezioni a che si proceda in questo modo.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*SCpI*), *relatore*, ritiene di essere nelle condizioni di formulare una proposta di parere già nella seduta in corso, avendo seguito l'*iter* del provvedimento al Senato e conoscendo quindi le modifiche che sono state apportate al testo. Considerato infatti che le modifiche in questione non hanno recepito il parere della Commissione per le questioni regionali, ritiene che questa potrebbe confermare il parere già espresso. Nel caso in cui non vi siano obiezioni a che la Commissione esamini il decreto già ora, chiederebbe una breve sospensione della seduta, così da avere il modo verificare l'eventuale necessità di riformulare in qualche punto il parere già espresso al Senato.

Il presidente Renato BALDUZZI, preso atto che non vi sono obiezioni a che la Commissione concluda l'esame del provvedimento questa mattina, sospende la seduta per dare modo al relatore di redigere la sua proposta di parere.

*La seduta, sospesa alle ore 8,55, riprende alle ore 9,10.*

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*SCpI*), *relatore*, dopo aver brevemente ricordato i contenuti del decreto-legge, conferma che le modifiche introdotte dal Senato non sono tali da rendere superate le condizioni e le osservazioni formulate dalla Commissione con il parere reso il 30 aprile scorso.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4*) che si differenzia da quella già approvata dalla Commissione il 30 aprile solo in quanto dà conto, nelle premesse, del fatto che il decreto-legge recepisce in parte i contributi maturati nell'ambito di un tavolo tecnico tra Governo e regioni istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del fatto che il Senato ha introdotto un'altra disposizione di interesse della Commissione, vale a dire l'articolo 13-*bis*, che contiene una clausola di salvaguardia volta a precisare che le disposizioni del decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9,05.

ALLEGATO 1

**DL 66/2014: Competitività e giustizia sociale (S. 1465 Governo)**

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1465, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»;

rilevato che:

le misure del provvedimento in esame incidenti sulle autonomie territoriali sono nel complesso riconducibili alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

la Corte costituzionale ha costantemente interpretato le disposizioni statali di contenimento della spesa corrente delle autonomie territoriali come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 4 e n. 36 del 2004 e n. 417 del 2005), stabilendo quindi che «il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli di bilancio – anche se questi ultimi vengono indirettamente ad incidere sull'autonomia regionale di spesa – per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il coordinamento della spesa corrente, l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 139 e n. 237 del 2009; n. 52 del 2010), e questo sul presupposto che «non può dubitarsi che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali sia parte della finanza pubblica allargata» (sentenze n. 425 del 2004; n. 267 del 2006; n. 60 del 2013);

la Corte costituzionale ha altresì chiarito che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (tra le ultime, sentenze n. 148, n. 193 e n. 311 del 2012);



rilevato altresì che:

l'articolo 23, comma 1, prevede che il commissario straordinario per la revisione delle spesa predisponga un programma di razionalizzazione ed efficientamento delle società municipalizzate;

l'articolo 47, comma 2, prevede che i risparmi che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel triennio 2014-2017, ai sensi del comma 1, siano determinati con decreto del ministro dell'interno;

rilevato infine che:

l'articolo 8, nei commi da 4 a 9, prevede un risparmio sugli acquisti di beni e servizi per complessivi 2,1 miliardi per il 2014 e, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 e che il predetto obiettivo di risparmio è ripartito in misura uguale tra i diversi livelli di governo: regioni e province autonome (700 milioni), enti locali (700 milioni) e amministrazioni centrali (700 milioni);

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* appare opportuno prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sul programma di razionalizzazione ed efficientamento delle società municipalizzate predisposto dal commissario straordinario per la revisione della spesa (articolo 23) e sul decreto del ministro dell'interno di determinazione dei risparmi che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel triennio 2014-2017 (articolo 47);

*b)* le Commissioni di merito valutino la possibilità di rivedere, all'articolo 8, la ripartizione dell'obiettivo di risparmio di 2,1 miliardi tra i diversi livelli di governo in modo da assicurare una maggiore equità in termini di «peso», sui diversi comparti di spesa, del risparmio richiesto.

ALLEGATO 2

**Autismo (testo unificato S. 344 e abb.)**

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 344, S. 359, S. 1009 e S. 1073, recante «Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione, delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie», adottato dalla Commissione di merito come testo base;

rilevato che:

l'articolo 117, secondo comma, lett. *m*) della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e che il terzo comma del medesimo articolo attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni la materia della «tutela della salute», cui la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto anche l'organizzazione del servizio sanitario;

l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame prevede che le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; questo, al comma 3, dispone che le modifiche agli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, i quali individuano le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede che il ministro della salute provveda, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329;

appare opportuno verificare l'attualità dei predetti riferimenti normativi, atteso che in materia di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria è intervenuto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, il quale ha previsto che all'aggiornamento dei medesimi li-

velli essenziali di assistenza sanitaria, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco – oltre che delle malattie rare – delle malattie croniche di cui al già ricordato decreto del ministro della sanità 28 maggio 1999, si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza Stato-regioni e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

rilevato altresì che:

l'articolo 5, comma 1, primo periodo, del provvedimento in esame detta disposizioni direttamente incidenti sul contenuto dei piani sanitari regionali;

l'articolo 1, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce che il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e che le regioni devono adottare o adeguare il Piano sanitario regionale entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, con le modalità ivi indicate;

rilevato infine che:

l'articolo 5 chiama le regioni e le province autonome a predisporre progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, disponendo altresì che, a tal fine, le stesse regioni e province autonome istituiscano centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presidi della loro rete sanitaria e e adottino misure per il conseguimento degli obiettivi ivi specificati;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, si sopprimano le parole «nell'ambito dei rispettivi piani sanitari»;

2) si preveda di attribuire alle regioni e alle province autonome risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove funzioni cui le regioni e province autonome stesse sono chiamate ai sensi dell'articolo 5;

3) si riformolino l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 6, rinviando, per la procedura di individuazione delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e per l'aggiornamento del regime delle esenzioni spettanti ai medesimi soggetti, alla procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012.

ALLEGATO 3

**Donazione da cordone ombelicale (testo unificato S. 913 e abb.)**

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge n. 352 e n. 913, recante: «Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e razionalizzazione della rete di Banche che lo conservano», adottato dalla Commissione di merito come testo base;

rilevato che:

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce la materia della «tutela della salute» alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni e che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, in tale materia rientra anche l'organizzazione sanitaria;

il provvedimento in esame assegna al Ministero della salute competenze finalizzate alla promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e alla razionalizzazione della rete delle Banche che lo conservano, chiamando il Ministero stesso, tra l'altro, a sostenere la rete delle Banche per la conservazione del sangue da cordone ombelicale di alta qualità, impegnandosi, d'intesa con le regioni, a migliorare la professionalità del personale dedicato (articolo 2, comma 1); a prevedere incentivi per le regioni che mettono in atto misure per la razionalizzazione delle strutture che trattano e conservano il sangue cordonale e per il potenziamento dei punti nascita (articolo 2, comma 4); e ad avviare campagne informative avvalendosi della collaborazione di strutture e presidi pubblici o convenzionati operanti nel settore della raccolta e del trapianto delle cellule staminali (articolo 3, comma 7);

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, dove si prevede che il Ministero della salute si impegni, «d'intesa con le regioni», a migliorare la professionalità del personale delle Banche per la conservazione del sangue da cordone ombelicale di alta qualità, appare opportuno precisare se si intenda fare riferimento all'intesa con il sistema delle regioni (da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni) ovvero ad intese con le singole regioni;

2) all'articolo 2, comma 3, appare opportuno specificare quali siano le misure che le regioni devono mettere in atto in materia di potenziamento dei punti nascita per poter accedere agli incentivi previsti dal comma 4, nel quale si fa riferimento ad incentivi da attribuire alle regioni che mettono in atto le «misure specificate nei commi 2 e 3»;

3) al medesimo articolo 2, comma 4, appare opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del ministro della salute che determina gli incentivi da attribuire alle regioni medesime;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'attivazione di ulteriori strumenti per assicurare il coinvolgimento delle regioni nelle iniziative previste dal provvedimento.

ALLEGATO 4

**DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (C. 2373 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2373, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»;

richiamato il parere espresso il 30 aprile scorso sul testo iniziale del decreto-legge in occasione della sua discussione al Senato;

preso atto che il decreto-legge recepisce in parte contributi maturati nell'ambito del tavolo tecnico tra Governo e regioni istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata del 31 ottobre 2013 sul rilancio delle politiche abitative;

rilevato che:

il provvedimento si prefigge di dare alle categorie sociali meno abbienti sostegno economico per le spese relative all'alloggio, di incrementare l'offerta di alloggi popolari e di promuovere lo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale;

la Corte costituzionale ha chiarito che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, che non è espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, si estende su tre livelli normativi: il primo livello riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti e in tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra, secondo la Corte, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale; il secondo livello riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica e ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; il terzo livello riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale e rientra nella competenza legislativa residuale delle re-

gioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione (sentenze n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010);

risultano in qualche misura incidenti sulla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 8 e 10, che dettano misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, per l'adozione di un piano nazionale di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il riscatto a termine dell'alloggio sociale e per la promozione di politiche di edilizia residenziale sociale;

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. a) – sostituendo l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 – prevede, tra l'altro, che le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, siano stabilite con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

il citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo precedente le modifiche apportate con il decreto-legge in esame – prevedeva che i ministri competenti promuovessero in sede di Conferenza unificata accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto, tra l'altro, le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, in vista della loro semplificazione;

la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, giudicando che la promozione, da parte del Governo, di accordi in sede di Conferenza unificata in materia di procedure di alienazione non determinasse alcuna ingerenza dello Stato nella gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi per le case popolari (sentenza n. 121 del 2010);

con la sentenza n. 94 del 2007, la Corte costituzionale aveva invece dichiarato l'illegittimità del comma 597 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 (n. 266 del 2005), in base al quale le norme in materia di alienazione degli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dovevano essere semplificate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, emanato previo accordo tra Governo e regioni e predisposto sulla base di una proposta dei ministri competenti presentata in sede di Conferenza Stato-regioni;

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, il Governo può sempre promuovere la stipulazione, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

preso infine atto che:

l'articolo 13-*bis*, inserito dal Senato, introduce la clausola di salvaguardia volta a precisare che le disposizioni del decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i

rispettivi statuti e con le norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario riformulare l'articolo 3, comma 1, lett. *a*), l'articolo 4, l'articolo 8 e l'articolo 10, comma 6, prevedendo che i ministri competenti promuovano il raggiungimento di accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata aventi a oggetto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati (art. 3, comma 1, lett. *a*)); la definizione di piani regionali per il recupero e la razionalizzazione di immobili e alloggi degli istituti anzidetti (art. 4, comma 1); e l'impegno, da parte delle regioni, a prevedere la facoltà di riscatto dell'alloggio sociale (art. 8) e a definire i requisiti di accesso e permanenza nell'alloggio sociale nonché i canoni minimi e massimi di locazione e i prezzi di cessione degli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (art. 10, comma 6);

2) appare necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale che disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. *b*), capoverso comma «2-bis», e sul decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 8, di ripartizione, tra le regioni, delle risorse stanziare per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 medesimo;

e con le seguenti osservazioni:

*a*) all'articolo 2, comma 1, lett. *c*), capoverso comma 7, si valuti l'opportunità di lasciare alle regioni una maggiore discrezionalità nella ripartizione tra i comuni dei fondi ivi previsti, mantenendo in ogni caso il principio che tale ripartizione deve essere ispirata da criteri di tipo premiale;

*b*) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di prevedere che le risorse revocate a seguito del monitoraggio siano riassegnate secondo criteri premiali, favorendo le regioni che utilizzano le risorse assegnate e garantiscono l'avanzamento degli interventi.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 15 maggio 2014

**Plenaria**

*Presidenza della presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**Audizione del Prefetto di Milano, Francesco Paolo Tronca**  
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del prefetto di Milano, Francesco Paolo TRONCA, accompagnato dal Capo di gabinetto, Ugo TAUCER, e dalla Dirigente del gruppo di progetto per Expo, Lorella DI GIOIA.

Il Prefetto di Milano, Francesco Paolo TRONCA, svolge una relazione sul tema dell'aggiornamento delle procedure per la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015 e sulla terza edizione delle «Linee guida» per i relativi controlli anti-mafia.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Franco MIRABELLI (*PD*) e Lucrezia RICCHIUTI (*PD*) e i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Luisa BOSSA (*PD*), Davide MATTIELLO (*PD*), Giulia SARTI (*M5S*) e Andrea VECCHIO (*SCpI*), ai quali risponde il Prefetto di Milano, Francesco Paolo TRONCA.

*(I lavori proseguono, a più riprese, in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

**COMITATO SUL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA UE E  
LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA  
E INTERNAZIONALE**

Il Comitato sul semestre di presidenza italiana della UE e lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle 8,40 alle 10.

**COMITATO SULLE INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE REGIONI  
CENTRO-SETTENTRIONALI E NELL'ECONOMIA LEGALE**

Il Comitato sulle infiltrazioni mafiose nelle regioni centro-settentrionali e nell'economia legale si è riunito dalle ore 17,25 alle ore 18.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 15 maggio 2014

### Plenaria

*Presidenza del presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*La seduta inizia alle ore 8,05*

#### AUDIZIONI

**Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92)**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio SAITTA, *presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)*, e Francesco DELFINO, *consulente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e le senatrici Magda Angela ZANONI (*PD*) e Maria Cecilia GUERRA (*PD*).

Antonio SAITTA, *presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)*, e Francesco DELFINO, *consulente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 8,40.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 8,50.